

**Testo integrato con le osservazioni dei Municipi accolte dalle competenti Commissioni Capitoline in sede di controdeduzioni ed evidenziate in grassetto.**

(prot. n. RC/10872 del 4 aprile 2017)

ROMA



Protocollo RC n. 10872/17

Anno 2017  
Ordine del giorno n. 57

99<sup>a</sup> Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Sturni, Seccia, Pacetti, Mariani, Iorio, Terranova, Ficcardi, Stefano, Bernabei, Calabrese, Vivarelli, Catini, Agnello, Di Palma, Tranchina, Angelucci e Ferrara

**Revisione dello Statuto di Roma Capitale**

PREMESSO

che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 all'articolo 21, con riferimento alla partecipazione diretta dei cittadini, afferma che *“Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti”*;

che la Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e ratificata dalla Repubblica Italiana con la Legge 30 dicembre 1989, n. 439, all'articolo 3 prevede che *“1. Per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici. 2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge”*;

che secondo l'articolo 1 della Costituzione *“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”*;

che l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, riconosce Roma Capitale quale capitale della Repubblica, il cui ordinamento è disciplinato da legge dello Stato;

che l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i., definisce l'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

che l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e s.m.i., in attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i., definisce le modalità di deliberazione dello Statuto di Roma Capitale prevedendo che lo Statuto è deliberato con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero qualora non si raggiunga tale maggioranza la votazione è ripetuta

in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte, in altrettante sedute consiliari, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

che l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e s.m.i., estende le modalità di deliberazione dello Statuto di Roma Capitale anche alle modifiche statutarie;

che l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e s.m.i., riconosce allo Statuto di Roma Capitale di prevedere strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini;

che l'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che *“nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”*;

che con l'articolo 9 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato introdotto il diritto alla partecipazione democratica elettronica sancendo a carico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, il compito di favorire *“ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”*;

che l'art. 43 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, prevede che fermo restando il rispetto della procedura deliberativa dalla normativa vigente, al fine di acquisire pareri e contributi propositivi prima di essere poste all'esame della competente Commissione Capitolina per l'attivazione del procedimento di revisione statutaria, le proposte di modifica dello Statuto sono trasmesse a ciascun Consiglio del Municipio e portate a conoscenza con l'affissione all'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni e con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con il ricorso ad altri idonei strumenti di comunicazione. Le proposte di modifica statutaria sono altresì trasmesse agli osservatori di cui all'art. 12;

che il Capo II dello Statuto di Roma Capitale, rubricato *“Partecipazione popolare e tutela dei diritti civili”*, disciplina all'articolo 6 i titolari dei diritti della partecipazione, all'articolo 8 gli strumenti di iniziativa popolare, all'art. 10 i referendum, all'art. 11 le altre forme di consultazione nonché all'art. 12 individua il ruolo delle associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte;

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994 è stato approvato il Regolamento per gli Istituti di Partecipazione di Iniziativa Popolare con il quale sono stati disciplinati i principali istituti di partecipazione relativi a Roma Capitale;

## TENUTO CONTO

che nelle Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale viene chiaramente individuato all'interno dell'area dell'*Open Government* l'obiettivo di garantire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali con strumenti di democrazia partecipata e diretta. Un ulteriore

elemento fondamentale contenuto nelle Linee Programmatiche rappresenta la realizzazione sul sito web di Roma Capitale di uno spazio pubblico (Portale della Partecipazione) per abilitare i processi di partecipazione anche a livello di Municipio (condivisione di buone pratiche, cittadinanza attiva, petizioni, richieste - idee - proposte), nonché l'adozione dello strumento di democrazia diretta del bilancio partecipato nelle aree di rilevanza sociale;

che nelle Linee Programmatiche 2016-2021 l'amministrazione si pone, altresì, l'obiettivo di predisporre piattaforme per la partecipazione dei cittadini alle deliberazioni e alle diverse iniziative;

che a seguito dell'adozione dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, appare necessario avviare un adeguato riordino del regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare;

che nel corso degli ultimi dieci anni sono state depositate presso l'amministrazione capitolina circa n. 27 proposte di iniziativa popolare, n. 36 interrogazioni al Sindaco, n. 2 interpellanze al Sindaco, n. 15 quesiti referendari;

### CONSIDERATO

che lo strumento della petizione popolare è quello tra i più semplici e antichi istituti di democrazia diretta con il quale la cittadinanza avanza alle assemblee rappresentative locali e nazionali e ai rispettivi governi l'adozione di provvedimenti nell'interesse della collettività. Va evidenziato che tale istituto è previsto e riconosciuto a livello locale, nazionale nonché in ambito europeo;

che l'articolo 227 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabilisce che *“Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente”*;

che l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce a *“Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo”*;

che negli ultimi anni i Parlamenti di alcuni Paesi tra cui Regno Unito, Stati Uniti d'America, Germania nonché alcune autonomie locali stanno sperimentando ed utilizzando piattaforme ed applicazioni online al fine di promuovere il coinvolgimento dei cittadini nell'attivazione dei processi decisionali tradizionalmente affidati ai rappresentanti eletti, consentendo ai cittadini di esercitare il diritto di rivolgere alle istituzioni petizioni popolari anche attraverso il *web*;

che l'innovativa modalità di presentazione delle petizioni popolari attraverso tecnologie informatiche e telematiche - *e-petitions* - rivitalizza uno strumento di democrazia diretta fondamentale per promuovere e favorire l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni;

che nel Regno Unito è consentito ai cittadini di presentare petizioni popolari mediante il web al seguente indirizzo <https://petition.parliament.uk/>. Le petizioni popolari sono rivolte al Governo o al Parlamento per chiedere agli stessi l'adozione di provvedimenti necessari. In particolare, le petizioni che raggiungono 10.000 firme ottengono una risposta da parte del governo mentre quelle che raggiungono 100.000 firme sono iscritte all'ordine del giorno della Camera dei Comuni;

che il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, del 1787, riconosce la possibilità di rivolgere petizioni al governo;

che negli Stati Uniti d'America, in attuazione del Primo Emendamento, è stata realizzata una piattaforma online denominata "*We, the people*" che consente ai cittadini americani di sottoporre all'amministrazione della Casa Bianca petizioni elettroniche. Qualora le petizioni popolari elettroniche raggiungano almeno 100.000 firme *online*, il Governo degli Stati Uniti d'America fornisce una risposta;

che l'articolo 50 della Costituzione Italiana riconosce a tutti i cittadini la possibilità di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Tuttavia, il Parlamento Italiano non ha mai approvato alcuna legge attuativa dell'articolo 50 della Costituzione;

che l'articolo 8, comma 6 dello Statuto di Roma Capitale disciplina lo strumento della petizione popolare: "*Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e al Sindaco. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, entro sessanta giorni, rispondono per iscritto e inviano copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino di Roma Capitale*";

che tale strumento consente alla cittadinanza di presentare direttamente, e senza alcun intermediario, proposte all'Assemblea Capitolina e al Sindaco, per sollecitare l'adozione di provvedimenti necessari per la comunità locale nelle materie di rispettiva competenza;

che l'articolo 6 del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione di Iniziativa Popolare approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994 disciplina così l'istituto delle Petizioni: "*I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni al Sindaco, o al Consiglio Comunale, per sollecitare l'adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità locale o di particolari settori della popolazione. Le petizioni debbono essere redatte in forma scritta, e sottoscritte con la chiara indicazione del nominativo e del domicilio dei presentatori. Sono dichiarate irricevibili le petizioni redatte in termini sconvenienti. Le petizioni rivolte al Consiglio Comunale sono assegnate dal Presidente alla competente commissione consiliare*";

che Roma Capitale, in armonia con i suddetti innovativi strumenti di implementazione di forme di partecipazione civica e democratica, intende introdurre l'istituto della petizione popolare elettronica (*e-petition*) all'interno del proprio Statuto e dei relativi Regolamenti attuativi in materia di partecipazione, nonché consentire l'illustrazione in Assemblea Capitolina di tutte quelle petizioni popolari, presentate anche in formato elettronico, sostenute da un rilevante numero di sottoscrizioni o adesioni da parte della cittadinanza;

che Roma Capitale non si è ancora dotata in via permanente di un fondamentale strumento di partecipazione quale il Bilancio Partecipativo;

che lo strumento del Bilancio Partecipativo viene sperimentato per la prima volta a Porto Alegre nel 1989 e che, successivamente, si è diffuso rapidamente in America Latina, in Europa, e in Italia anche a seguito del Primo Forum Sociale Mondiale tenutosi a Porto Alegre nel 2001;

che tale strumento di partecipazione è stato adottato anche dall'amministrazione della città di Parigi con il quale la capitale francese, anche attraverso la realizzazione di un sito internet dedicato, <https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/>, ha consentito alla cittadinanza di essere consultata in merito all'individuazione di proposte e progetti da finanziare con il 5 per cento del bilancio della città;

che dal 1996 il Bilancio Partecipativo è stato riconosciuto dall'ONU come una delle migliori pratiche di *governance* urbana nel mondo ed oggi viene promossa da altri istituzioni internazionali come la Banca Mondiale;

che in Italia molti Comuni hanno introdotto il Bilancio Partecipativo come strumento finalizzato a coinvolgere la cittadinanza nella predisposizione del Bilancio Previsionale e quindi nelle questioni e decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche e finanziarie dell'amministrazione;

## RILEVATO

che con legge n. 433 del 23 luglio 1949 la Repubblica Italiana ha ratificato e dato esecuzione allo Statuto del Consiglio d'Europa. L'organo esecutivo, competente ad agire in nome del Consiglio d'Europa, è il Comitato dei Ministri al quale partecipa l'Italia attraverso rappresentanti di Governo italiano. Con risoluzione n. (90) 6 del 10 maggio 1990, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, anche con la rappresentanza della Repubblica Italiana, ha approvato lo Statuto della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come Commissione di Venezia, la quale ha adottato durante la propria settantesima sessione plenaria (Venezia, 16-17 marzo 2007) un Codice di Buone Prassi sui Referendum nel quale, al punto 50, viene raccomandato "*che non vi siano disposizioni in merito alle norme sul quorum*" in materia di referendum. Con risoluzione statutaria (94) 3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è stato istituito il 14 gennaio 1994 il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa che rappresenta 200.000 enti locali dei 47 paesi membri, compresa la Repubblica Italiana e Roma Capitale. Nel corso della sua 14a sessione plenaria (Strasburgo, 30 maggio - 1 giugno 2007), con Risoluzione 235 (2007) il Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d'Europa ha anch'esso approvato il Codice di buona condotta sui referendum. Inoltre, in occasione della riunione 1042bis del 27 novembre 2008, il Comitato, dei Ministri ha adottato una Dichiarazione del Codice di Buone Prassi sui Referendum allo scopo di invitare le autorità pubbliche all'interno degli Stati Membri ad attenersi al Codice di buona condotta sui Referendum con il quale si raccomanda "*che non vi siano disposizioni in merito alle norme sul quorum*" in materia di referendum;

che la Costituzione della Repubblica Italiana prevede all'articolo 138 lo strumento del referendum confermativo, senza quorum di partecipazione per la validità dello stesso, per le leggi di revisione costituzionale. Secondo i dati dell'Archivio Storico del Ministero dell'Interno con riferimento alle statistiche delle consultazioni convocate in Italia dal 1948 ad oggi, la media dell'affluenza delle votazioni popolari con quorum è stata del 52,35 per cento mentre la media relativa alle consultazioni popolari che non prevedevano alcun quorum - dal 1989 ad oggi - è stata del 58,17 per cento. I dati appaiono avvalorare la tesi che l'assenza del quorum comporti un'affluenza maggiore. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 372/2004, ha rilevato che "*non si può considerare principio vincolante per lo statuto la determinazione del quorum strutturale prevista dall'art. 75 della Costituzione*". Nella medesima sentenza veniva evidenziato che, con riferimento agli statuti degli enti locali, e nello specifico delle Regioni, la materia referendaria rientra espressamente, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, tra i contenuti obbligatori dello statuto cosicché si deve ritenere che alle Regioni è consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio perché ogni Regione può liberamente prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali. Con riferimento alla natura costituzionale dello strumento del referendum a livello centrale, regionale e locale, e al dibattito dei costituenti, come si evince dal Resoconto Sommario n. 56 della seduta del 30 novembre 1946 della Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione - Mortati escludeva che vi fosse "*un parallelismo necessario tra l'indirizzo della legislazione statale, in tema di referendum, e*

*quello della legislazione regionale" e, inoltre, Perassi riconosceva che "può darsi che nella legislazione statale il referendum non abbia alcuna o abbia scarsa applicazione, il che non esclude affatto che nel campo più ristretto delle Regioni e dei Comuni possa avere vasta applicazione". In ultimo, con riferimento alla manifestazione della volontà generale, Zuccarini evidenziava che "il popolo andrebbe considerato all'articolo 9 quale organo deliberante e come manifestazione di governo diretto". Dalla lettura appare esplicita la ratio che ha portato alla formulazione dell'articolo 123 della Costituzione e alla natura costituzionale del referendum, al fine di consentire che i cittadini possano intervenire direttamente su leggi e atti amministrativi a livello regionale e locale, quale manifestazione di governo diretto;*

**che il vigente Statuto di Roma Capitale, all'articolo 10, disciplina il referendum abrogativo vincolante relativamente agli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina. In virtù dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale, di cui al Decreto Legislativo n. 156/2010, in attuazione della potestà e dell'autonomia normativa e statutaria dell'ente di cui all'articolo 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'articolo 3, comma 9 del D.Igs 156/2010 riserva espressamente all'Assemblea Capitolina la competenza di prevedere nello Statuto di Roma Capitale strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini;**

**che, inoltre, rispetto al D.lgs. 156/2000, anche l'articolo 42, comma 2, lett. d) del TUEL, D.Igs. 267/2000, affida e riconosce al consiglio comunale la competenza a deliberare sulla "istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione", in attuazione dell'articolo 4 della legge 131/2003 che qualifica la potestà normativa dei Comuni nella potestà statutaria e regolamentare. In tal senso, l'istituto del referendum abrogativo e propositivo senza quorum è presente negli Statuti di diversi Comuni d'Italia tra i quali Mira, Vicenza, Vignola, Verano, Ortisei, Dobbiaco;**

**che al fine di bilanciare i principi in materia di democrazia diretta e democrazia rappresentativa, la nuova formulazione dell'articolo 10 dello Statuto di Roma Capitale, in merito allo strumento dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi senza quorum, consente all'Assemblea Capitolina di presentare una controproposta di referendum da contrapporre al referendum di iniziativa popolare.**

**In particolare, nei referendum propositivi senza quorum resta di competenza dell'Assemblea Capitolina la predisposizione e l'approvazione della deliberazione finale in relazione al risultato espresso dai cittadini nel referendum. Nei referendum abrogativi l'Assemblea Capitolina dà atto dell'avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni, come già attualmente previsto dallo Statuto di Roma Capitale vigente. Infine, nei referendum consultivi senza quorum l'Assemblea Capitolina conserva la facoltà di non accogliere l'indirizzo politico espresso dal risultato referendario.**

#### ALTRESÌ PREMESSO

**che, in particolare, l'art. 23 del suddetto Statuto determina le competenze ed il funzionamento della Commissione delle Elette, istituita "al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini";**

**che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto di Roma Capitale, tale Commissione è "composta dalle Consigliere facenti parte dell'Assemblea Capitolina";**

**che, in relazione al programma amministrativo di mandato ed alla sua attuazione, appare necessario procedere ad una configurazione funzionale delle Commissioni che sia il più possibile coerente esigenze di trattazione di specifiche tematiche;**

che, in particolare, è necessario dover approfondire questioni in materia di pari opportunità per tutti i cittadini residenti nella Capitale onde elaborare, in tale ambito, gli opportuni indirizzi;

#### PRESO ATTO

che il mandato amministrativo 2016-2021 di Roma Capitale ha visto affermarsi il principio delle pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi all'interno della Giunta, in ossequio all'art. 46 del T.U. degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

che, nel mandato amministrativo 2016-2021, anche gli eletti all'interno dell'Assemblea Capitolina rispecchiano il principio delle pari opportunità tra donne e uomini (43% di donne – 56% di uomini);

che, altresì, per la prima volta nella storia della Capitale, è stata eletta una donna alla carica di Sindaco di Roma;

#### VISTI

la normativa multilivello attualmente in vigore che promuove il concetto dell'uguaglianza sostanziale uomo-donna nella vita sociale, nella formazione scolastica e professionale, nelle opportunità di vita, di lavoro e nella partecipazione attiva alla vita comune e che la stessa normativa promuove, inoltre, le pari opportunità tra gli individui senza discriminazione alcuna in relazione a sesso, età, razza, lingua, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, orientamento sessuale, abilità psico-fisiche;

le linee programmatiche del mandato 2016-2021, con le quali l'Amministrazione Capitolina ha rappresentato il proprio impegno per promuovere le pari opportunità, la tutela dei diritti dell'individuo ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione genericamente intesa;

#### RICHIAMATI

la Convenzione delle Nazioni Unite (CEDAW) in tema di “*Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*”, adottata il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985;

gli artt. 2, 3 e 6 del Trattato dell'Unione Europea, modificato dal Trattato di Lisbona del 2009, volti all'eliminazione delle discriminazioni sociali, promuovendo la parità tra donne e uomini, il riconoscimento della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

la Carta Dei Diritti Fondamentali nell'Unione Europea, firmata a Nizza nel 2000;

la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma nel 1950;

le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 2000/43/CE (sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica); 2000/78/CE (per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e 2006/54/CE (per le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego);

il Patto Europeo per la Parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio Europeo nel 2011;

l'art. 3 della Costituzione che, nell'ambito dei “*Principi Fondamentali*” garantisce a tutti i cittadini pari dignità sociale, eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, oltre “*la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*”;

l'art. 51 della Costituzione che, nell'ambito dei “*Diritti Politici*”, afferma il precetto per cui “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge...*”;

la Legge n. 125/1991 e ss.mm. in tema di “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” anche rilevata all'art. 6 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

**l'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, prevede che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;**

la legge regionale del Lazio n. 4/2014 in tema di “*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*”;

#### RILEVATO

che sia il Dipartimento Nazionale delle Pari Opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia la Commissione V della Regione Lazio relativa - tra le altre materie - alla promozione delle pari opportunità, fanno entrambe riferimento non solo al tema della parità di trattamento uomo-donna ma, altresì, alle politiche di pari opportunità genericamente intese, quali i diritti della persona e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione;

#### RAVVISATA L'OPPORTUNITA'

di trasformare l'ormai anacronistica Commissione Speciale “*delle Elette*” in Commissione Speciale “*delle Pari Opportunità*”, modificandone così l'originaria denominazione e divenendo competente, oltre che della tutela della condizione femminile, anche della tutela della condizione di tutti gli individui oggetto di discriminazione sotto diversi profili;

#### VISTI

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948;
- la Convenzione delle Nazioni Unite (CEDAW) adottata il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985;
- la Carta Dei Diritti Fondamentali nell'Unione Europea, firmata a Nizza nel 2000;
- la Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e ratificata dalla Repubblica Italiana con la Legge 30 dicembre 1989, n. 439;
- il Patto Europeo per la Parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio Europeo nel 2011;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali



- (CEDU), firmata a Roma nel 1950;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
  - l'articolo 114, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana;
  - la Legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.;
  - il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
  - Il Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e ss.mm.ii.;
  - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
  - la Legge n. 125/1991 e ss.mm.ii.;
  - la Legge Regionale del Lazio del 19 marzo 2014, n. 4 e ss.mm.ii.;
  - lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
  - la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016;
  - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994;

TUTTO CIÒ PREMESSO  
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA  
DELIBERA

- di modificare lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, come segue:

a) all'articolo 2, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

*“14. Memore delle responsabilità che discendono dall'essere stata la città di Roma sede della firma dei trattati istitutivi della Comunità Europea avvenuta in Campidoglio il 25 marzo 1957, Roma Capitale riconosce e promuove la cooperazione con gli enti locali di altri paesi.”;*

b) l'art. 5, comma 2, è sostituito dal seguente:

*“2. Con la disciplina di cui all'articolo 16, comma 4, sono stabilite le modalità per una adeguata pubblicità preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto, **garantendo il principio delle pari opportunità.**”;*

c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 8.*

*Iniziativa popolare ed istituti di partecipazione*

- 1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa, favorendo ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti.*
- 2. Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina e della Giunta indicati dal Regolamento presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.*
- 3. L'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro e non oltre sei mesi dal deposito.*

4. *Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta, secondo la competenza a determinarsi, all'Assemblea o alla Giunta Capitolina.*
5. *Gli appartenenti alla comunità cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunità, il Sindaco risponde entro e non oltre trenta giorni dal deposito delle istanze.*
6. *Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e al Sindaco per promuovere l'adozione di provvedimenti utili per la collettività. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, rispondono entro sessanta giorni, dalla data di presentazione della petizione ovvero dalla data di chiusura delle sottoscrizioni o adesioni, ed inviano copie delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. E' facoltà del presentatore individuare un periodo di tempo, nel limite massimo stabilito dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, per la raccolta delle sottoscrizioni o delle adesioni.*
7. *Qualora le petizioni di iniziativa dei singoli appartenenti alla comunità cittadina siano accompagnate da non meno di trentamila sottoscrizioni o adesioni, le stesse possono essere illustrate dal primo presentatore in Assemblea Capitolina, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.*
8. *Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le procedure, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, di presentazione delle petizioni nonché i tempi di raccolta delle sottoscrizioni e delle adesioni. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino e sul sito web di Roma Capitale.”;*

d) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo:

*“Articolo 8 - bis.  
Bilancio Partecipativo*

1. *Roma Capitale, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento popolare e il maggior livello di democrazia diretta e di trasparenza, promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente attraverso il Bilancio Partecipativo.*
2. *Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di informazione, consultazione e partecipazione, anche mediante strumenti informatici e telematici, dei cittadini al Bilancio Partecipativo.*
3. *Con il regolamento di cui al comma precedente sono stabilite le modalità di coinvolgimento dei Municipi al Bilancio partecipativo di Roma Capitale.”;*

e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 10.  
Referendum*

1. *L'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi, relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione: a) dei bilanci; b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi; c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari; d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti, o concessioni; e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone; f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.*

2. *I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi, relativi ad atti di competenza dell'Assemblea Capitolina, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all'uno per cento di quello della popolazione residente accertata nell'anno precedente al deposito medesimo. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. Per i referendum propositivi ed abrogativi sono altresì esclusi i seguenti atti: a) Statuto di Roma Capitale; b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale; c) Regolamenti con efficacia meramente interna.*
3. *Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Qualora il quesito non sia formulato in modo chiaro e univoco, per consentire la sua corretta valutazione e il voto consapevole degli elettori, **l'organo collegiale di cui al successivo comma, nominato dall'Assemblea Capitolina**, può invitare il Comitato a proporre una nuova formulazione entro e non oltre quindici giorni.*
4. *La richiesta di referendum accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, a un organo collegiale nominato dall'Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 2.*
5. *È facoltà dell'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare una controproposta di referendum. In tal caso, gli aventi diritto al voto si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di referendum popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero. Ove il Comitato ritenga di aderire alla controproposta il referendum si tiene solo su questa.*
6. *Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, l'Assemblea Capitolina abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4, sentito il Comitato promotore. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui. L'Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.*
7. *Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell'avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d'atto.*
8. *Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole all'adozione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina, il predetto organo è tenuto a deliberare, entro centoventi giorni dalla data di proclamazione dei risultati, nel senso espresso dal risultato del referendum. **Roma Capitale disciplina i referendum ispirandosi ai principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale e del Codice di buona condotta sui Referendum***

**del Consiglio d'Europa.**

9. *Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.*
  10. *Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum di iniziativa popolare presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno articolato anche su più giorni entro l'anno solare successivo.*
  11. *Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.*
  12. *Roma Capitale sperimenta e promuove strumenti idonei a consentire l'esercizio del diritto di voto nei referendum ricorrendo all'utilizzo di tecnologie telematiche o informatiche.”;*
- f) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 11.*

*Altre forme di consultazione*

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, l'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, ovvero la Giunta stessa, possono promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.”;*
- g) all'articolo 20, comma 2, le parole “*ivi compresa – ove ricorra la fattispecie – quella delle Elette*” sono soppresse;
- h) l'articolo 23, è sostituito dal seguente:

*“Articolo 23.*

*Commissione delle Pari Opportunità*

1. *Al fine di promuovere e programmare le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità in favore di tutti i cittadini, è istituita la Commissione delle Pari Opportunità, composta dalle Consigliere e dai Consiglieri dell'Assemblea Capitolina e rispecchiando la proporzione dei Gruppi Capitolini.*
2. *La Commissione formula all'Assemblea proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con il tema delle pari opportunità. A tal fine la Commissione, qualora se ne presenti la necessità, può avvalersi del contributo di apposite associazioni, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperti delle condizioni di discriminazione di genere e delle forme di disparità sociale.*
3. *La Giunta Capitolina consulta preventivamente la Commissione in ordine agli atti di indirizzo da proporre all'Assemblea Capitolina attinenti alle tematiche delle pari opportunità.*
4. *La Commissione è dotata di specifico staff di supporto tecnico e a essa si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21.*
5. *Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione.*
6. *L'Assemblea Capitolina stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avviene con le modalità prescritte dal Regolamento di contabilità.”;*

i) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

*“Articolo 23 bis.*

*Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica*

- 1. Al fine di programmare e promuovere politiche rivolte al miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa e regolamentare di Roma quale Capitale della Repubblica ai sensi dell'art. 114, terzo comma della Costituzione, è istituita la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica composta da Consigliere e Consiglieri Capitolini, in modo da rispecchiare, di norma, la proporzione dei Gruppi.*
- 2. La Commissione esercita funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo in materia di Ordinamento di Roma Capitale, Statuto, Assetti organizzativi e Decentramento, Personale, Semplificazione amministrativa, Partecipazione ed iniziativa popolare, Smart City e Innovazione Tecnologica. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina può individuare ulteriori ambiti di competenza della Commissione.*
- 3. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica nonché la dotazione di personale e di fondi necessari al suo funzionamento.”;*

j) il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

*“3. **Fra i componenti della Giunta Capitolina è garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge con specifico riferimento al principio di pari opportunità.** In caso di assenza o temporaneo impedimento nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Sindaco può delegare allo svolgimento delle sue funzioni altro Assessore per il caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo suo e del Vice Sindaco.”;*

k) il comma 21 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

*“21. La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio – che la presiede, ne promuove e coordina l'attività, procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno – e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente nomina gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. **Fra i componenti della Giunta del Municipio è garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge con specifico riferimento al principio di pari opportunità.**”;*

l) all'articolo 43, comma 2 le parole “con la pubblicazione su almeno due quotidiani” sono soppresse.

- In sede di prima applicazione dell'articolo 23-bis dello Statuto di Roma Capitale, la Commissione Roma Capitale e Riforme Istituzionali, costituita con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 28 settembre 2016, subentra, senza soluzione di continuità nella disciplina prevista dall'articolo 23-bis dello Statuto per la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica. **La Commissione Roma Capitale e Riforme Istituzionali subentra nella disciplina della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento regolamentare.***
- La Commissione delle Elette conclude la sua attività a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'adeguamento regolamentare e, soltanto a seguito di tale cessazione, è istituita la Commissione delle Pari Opportunità di cui all'articolo 23 dello Statuto di Roma Capitale.*